



COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE – AMBIENTE – SICUREZZA – MOBILITÀ URBANA – POLITICHE
AGRICOLE – POLITICHE ENERGETICHE

Verbale N° 52 del 15/04/2016

Da inviare a: <input type="checkbox"/> Commissario Straordinario <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio <input type="checkbox"/> Segretario Generale	Ordine del Giorno:
	1) Comunicazioni del Presidente; 2) Approvazione verbale della seduta precedente; 3) Studio e Consultazione delle proposte per la stesura del “Regolamento per l’affidamento, per la custodia personale o per la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.”; 4) Vari od eventuali interventi non programmati dai Componenti la Commissione.
	Note

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Pipitone Antonio	SI		16,40	18,40		
V. Presidente	Castrogiovanni Leonardo	SI		16,30	18,40		
Componente	Campisi Giuseppe	SI		16,30	18,25		
Componente	Coppola Gaspare	SI		16,30	18,35		
Componente	Fundarò Antonio	SI		16,30	17,25		
Componente	Piccichè Davide		SI				
Componente	Sciacca Francesco	SI		16,30	18,40		

L'anno Duemilasedici (2016), il giorno 15 del mese di Aprile, alle ore 16,30, presso la propria sala delle adunanze, ubicata nei locali di Via XI Febbraio n° 14 (1° Piano), si riunisce la Quarta Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti il Vice Presidente Castrogiovanni Leonardo e i Componenti Campisi Giuseppe, Coppola Gaspare, Fundarò Antonio e Sciacca Francesco.

Il Vice Presidente Castrogiovanni, coadiuvato dal Segretario Lipari Giuseppe, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Vice Presidente Castrogiovanni dà lettura del **primo** punto all'O.d.G.: **“Comunicazioni del Presidente”**.

Il Vice Presidente Castrogiovanni fa presente che non ci sono comunicazioni da fare.

Alle ore 16,40 entra il Consigliere Pipitone che passa a presiedere i lavori.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **secondo** punto all'O.d.G.: **”Approvazione verbale della seduta precedente”**.

Il Presidente Pipitone dà lettura del verbale della precedente seduta. Si pone a votazione. Viene approvato, per alzata di mano, con voto unanime da parte dei Componenti presenti.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **terzo** punto all'O.d.G.: **“Studio e Consultazione delle proposte per la stesura del “Regolamento per l'affidamento, per la custodia personale o per la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.”**.

Il Presidente Pipitone invita i Componenti della Commissione Consiliare a studiare proposte ed ad elaborare il proseguo del Regolamento di cui al presente punto all'ordine del giorno.

Art. 7 – Modalità di conservazione delle ceneri nei cimiteri

7.1 – Conservazione delle ceneri

Le ceneri, diligentemente raccolte in un'urna sigillata, possono essere tumulate o, se in materiale compatibile, inumate nei cimiteri, secondo le procedure correnti in materia di servizi cimiteriali e pratiche funerarie.

Su ogni sepoltura deve essere riportato, in conformità alle caratteristiche stabilite per le varie tipologie, nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Le ceneri inoltre possono essere conservate, sempre all'interno del cimitero, in forma anonima e collettiva, nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

La sepoltura delle urne nei cimiteri deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso, previo accertamento, da parte del richiedente, del diritto alla sepoltura nel luogo indicato ed assolvimento degli adempimenti/costi previsti.

7.2 – Tumulazione delle urne cinerarie

La tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo, anche in presenza di un feretro.

La durata della tumulazione è consentita per il periodo di concessione previsto dal vigente regolamento di Polizia Mortuaria.

La tumulazione in sepoltura di famiglia o loculi già occupati da altro defunto è effettuata secondo

Le previsioni del regolamento comunale di Polizia Mortuaria.

Alla scadenza del periodo concessorio, salvo diversa disposizione degli aventi titolo, si procederà alla deposizione delle ceneri nel cinerario comune, per la loro conservazione in forma anonima e collettiva.

7.3 -Inumazione delle urne cinerarie:

L'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale, nello spazio destinato a fossa di inumazione ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri. La durata dell'inumazione è prevista in 10 anni.

L'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale facilmente biodegradabile, in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione.

Per inumazione in presenza di altro defunto si rimanda al Regolamento comunale di Polizia Mortuaria.

Alla scadenza dei 10 anni, trattandosi di forma di dispersione e non dovendo quindi procedere ad operazioni di esumazione, nessun avviso è dovuto e si potrà procedere al riutilizzo della fossa.

7.4 - Prescrizioni tecniche

Per le dimensioni e la distanza di celle, loculi e fosse, e per le caratteristiche, dimensioni e materiali di lapidi, cippi e targhe, si rimanda al regolamento di Polizia Mortuaria vigente.

Alle ore 17,25 esce il Consigliere Fundarò Antonio.

Art. 8 - Deposito transitorio delle urne cinerarie

E' consentita, a richiesta o per disposizione del Comune, la sosta gratuita per un periodo massimo di 12 mesi dell'urna cineraria presso i Cimiteri Comunali.

Trascorso il termine suddetto senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al cinerario comune per la conservazione in forma anonima e collettiva o disperse, in conformità alla manifestazione di volontà espressa in vita dal defunto, nelle aree pubbliche che saranno eventualmente allestite a questo scopo.

Art. 9 - Affidamento delle ceneri per la loro dispersione

9.1 - Presupposti e competenze.

La dispersione delle ceneri è consentita solo in presenza di manifestazione di volontà espressa in vita dal defunto nelle forme previste, richiamate all'art. 3 punto 3.2 lettere a) e b), ed è subordinata al conseguimento di apposita autorizzazione da parte dell'Ufficiale di Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso o, qualora non coincidente, del luogo scelto per la dispersione.

L' Ufficiale di Stato Civile è inoltre competente ad autorizzare la dispersione delle ceneri nel territorio del comune, anche quando provenienti da altri comuni o dall'estero, o delle ceneri le cui urne siano già state affidate per la custodia personale o sepolte nel comune.

9.2 - Incaricato della dispersione

Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna per la dispersione in natura Negli spazi aperti o nelle aree cimiteriali eventualmente allestite per queste finalità, può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dallo stesso o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della vigente normativa.

Qualora la persona indicata dal defunto fosse indisponibile od impossibilitata od in mancanza di una espressa indicazione da parte del defunto, la scelta sarà effettuata dal parente più prossimo individuato ai sensi del Codice Civile o dagli aventi titolo. In mancanza od in caso di disinteresse, si procederà al deposito transitorio dell'urna, secondo quanto stabilito all'art. 8

9.3 - Autorizzazione

L'autorizzazione alla dispersione rilasciata ai sensi del presente regolamento è valida nel territorio della Regione Sicilia e tuttavia, nell'attesa di disposizioni che regolino la competenza tra enti, nel caso in cui la dispersione abbia luogo in altro comune e qualunque sia l'ambito regionale di riferimento, si provvederà unicamente al rilascio dell'autorizzazione al trasporto, dandone comunicazione al comune di destinazione.

Alla richiesta di autorizzazione dovrà essere allegata la documentazione comprovante la volontà espressa in vita del defunto con le modalità richiamate all'art. 3. Non è consentita la manifestazione di volontà dei congiunti, o di altri aventi titolo, in luogo del defunto.

Nella richiesta dovranno inoltre essere indicati il luogo della dispersione e le generalità della persona che provvederà all'operazione in conformità alle disposizioni di legge, oltre alla destinazione finale dell'urna vuota.

In mancanza di indicazione del luogo di dispersione nella manifestazione di volontà espressa in vita dal parte del defunto, la scelta è effettuata dal parente più prossimo individuato secondo le disposizioni del Codice Civile o, dalla maggioranza assoluta dei parenti di pari grado, o, in mancanza, dall'esecutore testamentario, legale rappresentante della società di cremazione od altro avente titolo.

In assenza di indicazioni anche da parte dei soggetti suddetti, sarà provveduto con le modalità previste dall'art. 8.

Per la dispersione delle ceneri in natura, dovrà inoltre essere allegata dichiarazione con la quale il richiedente dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che il luogo prescelto risponde ai criteri stabiliti dalle vigenti norme. In caso di aree private, dovrà inoltre essere allegata dichiarazione di consenso alla dispersione resa dei proprietari.

Tutte le dichiarazioni previste dal presente articolo sono rese per scritto, nelle forme semplificate previste per le istanze e le dichiarazioni alla pubblica amministrazione dall'art. 38 del DPR 445/2000.

Qualora ne ricorrano le condizioni, la domanda di affidamento delle ceneri per la loro dispersione può essere presentata contestualmente alla richiesta di cremazione del defunto.

Le urne cinerarie vuote potranno essere consegnate al Responsabile dei servizi cimiteriali, che provvederà al recupero od allo smaltimento, in conformità alla vigente normativa.

Art. 10 - Luoghi di dispersione delle ceneri

10.1 Presupposti e competenze

Nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto con le modalità richiamate all'art. 3 punto 3.2 lettere a) e b), la dispersione delle ceneri è consentita all'interno delle aree cimiteriali od in natura, negli spazi aperti.

Nell'attesa di provvedimenti che disciplinino le competenze tra i vari enti, nel caso in cui la dispersione abbia luogo in altro comune, si provvederà unicamente al rilascio dell'autorizzazione al trasporto.

10.2 Aree Cimiteriali

Nei cimiteri la dispersione può avvenire nel cinerario comune o, nelle aree che verranno eventualmente allestite per tali scopi.

10.3 Luoghi per la dispersione in natura

In generale la dispersione in natura può avvenire nei seguenti luoghi:

- in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
- in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
- nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
- nei fiumi, nei tratti liberi da natanti e manufatti;
- nelle aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
- in aree private all'aperto, previo consenso scritto del proprietario.

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

Non è consentito l'allestimento di aree private per la dispersione, con finalità di lucro.

Le prescrizioni generali sopra richiamate valgono nel territorio della Regione Sicilia.

10.4 – Idoneità del luogo scelto

Per la dispersione in natura di ceneri all'interno del territorio comunale, nell'attesa delle ulteriori e/o più specifiche disposizioni normative, i soggetti legittimati sono tenuti a indicare all'atto della richiesta la localizzazione dei luoghi prescelti ed a descriverne le caratteristiche generali. Gli stessi sono inoltre tenuti a dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false o mendaci, la rispondenza del luogo scelto ai criteri stabiliti dalla normativa regionale, con particolare riguardo alla distanza da centri ed insediamenti abitativi ed alla proprietà dell'aree interessate.

Per le proprietà private dovrà inoltre essere prodotto il consenso alla dispersione del proprietario.

Le dichiarazioni ed il consenso richiamati dal presente punto sono rese dagli interessati per scritto, con le modalità previste dall'art. 38 del DPR 445/2000 per la presentazioni di istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione.

Alle ore 18,25 esce il Consigliere Campisi Giuseppe.

Art. 11 - Senso comunitario della morte

11.1 – Presupposti

Per i defunti per i quali il Comune di Alcamo abbia autorizzato l'affidamento dell'urna cineraria per la custodia personale o per la dispersione delle ceneri nelle aree cimiteriali od in natura, affinché non sia perduto il Senso Comunitario della Morte, è apposta, in uno spazio che verrà appositamente allestito all'interno del cimitero, una targa commemorativa, individuale o collettiva, che riporti i dati anagrafici del defunto, con spese a carico dell'affidatario dell'urna o, dell'incaricato della dispersione delle ceneri.

La permanenza della targa è prevista in 10 anni.

Sono consentite forme rituali di commemorazione, anche al momento della dispersione delle ceneri.

11.2 – Disposizioni transitorie

Dovendosi garantire il rispetto degli obblighi previsti, in via transitoria, per il tempo intercorrente all'allestimento degli spazi e alla definizione delle tariffe, le autorizzazioni all'affidamento delle urne per la custodia personale o per la dispersione sono subordinate all'assunzione di uno specifico impegno all'assolvimento dei costi derivanti dalle prescrizioni in tema di Senso Comunitario della Morte. L'impegno costituisce parte integrante della dichiarazione di accettazione degli obblighi connessi alla custodia personale dell'urna o all'affidamento per la dispersione ed il mancato rispetto comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento nella misura massima prevista oltre che, in caso di affidamento per la custodia personale, la revoca dell'autorizzazione con l'obbligo di consegna dell'urna.

Alle ore 18,35 esce il Consigliere Coppola Gaspare.

Il Presidente Pipitone necessitando la trattazione del tema, di ulteriore approfondimento, alle ore 18,40 dichiara sciolta la seduta, rinviando la discussione alla successiva seduta già convocata con analogo punto all'ordine del giorno.

IL SEGRETARIO
LIPARI GIUSEPPE

IL PRESIDENTE
PIPITONE ANTONIO

IL VICE PRESIDENTE
CASTROGIOVANNI LEONARDO